

**REGOLAMENTO (CE) N. 846/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 maggio 1997**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della**  
**determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,  
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione  
del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in  
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del  
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di  
conversione da applicare nel quadro della politica agricola  
comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)  
n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94  
prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati  
commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,  
i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e  
per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori  
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli  
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del  
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella  
riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1997.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.